



– Rev. 00\_data 30.07.2018

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**  
**D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08**

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001**

Il presente Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001 è adottato dall'Amministratore Unico in data 30.07.2018 e presentato all'Assemblea dei Soci in data 30.07.2018.



– Rev. 00\_data 30.07.2018

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**  
**D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08**

## INDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>PARTE GENERALE .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>1. La responsabilità penale d’impresa.....</b>   | <b>5</b>  |
| 1.1 Natura giuridica della responsabilità.....  | 5         |
| 1.2 Principi essenziali della responsabilità .....  | 7         |
| 1.3 Definizioni.....  | 10        |
| 1.4 Novità legislative e giurisprudenziali in ambito di responsabilità ex d.lgs. 231/01.....                              | 12        |
| 1.4.1 La disciplina dei reati tributari e del reato di autoriciclaggio .....  | 12        |
| 1.4.2 La modifica della fattispecie delle false comunicazioni sociali.....  | 18        |
| 1.4.3 L’introduzione dei nuovi ecoreati.....  | 21        |
| 1.4.4 L’introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro .....                                | 21        |
| 1.4.5 Le modifiche della corruzione tra privati e l’introduzione del reato di istigazione di corruzione tra privati ..... | 22        |
| 1.4.6 L’introduzione dei reati di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina .....       | 24        |
| 1.4.7 L’introduzione dei reati di razzismo e xenofobia .....  | 25        |
| 1.4.8 Legge 30/11/2017 n. 179 (G.U. 14/12/2017) sul c.d. “Whistleblowing” e le conseguenze sul Modello 231 .....          | 26        |
| <b>2. Dati della Società .....</b>  | <b>27</b> |
| 2.1 Dati identificativi della Società e sedi.....   | 27        |
| 2.2 Forma giuridica: società in-house provider .....  | 27        |
| 2.3 Corruzione e trasparenza: la normativa applicabile.....   | 28        |
| <b>3. Descrizione dell’attività .....</b>   | <b>29</b> |
| 3.1 Oggetto sociale come da Statuto .....   | 29        |
| 3.2 Attività di fatto esercitata dalla Società .....  | 29        |
| <b>4. Organizzazione Societaria .....</b>   | <b>30</b> |
| 4.1 Organo Amministrativo .....   | 30        |
| 4.2 Rappresentanza della Società .....  | 30        |
| 4.3 Organi delegati e procuratori speciali .....  | 31        |
| 4.4 Organi sociali di controllo.....  | 33        |
| 4.5 Organigramma organizzazione societaria .....  | 33        |
| <b>5. Struttura aziendale .....</b>   | <b>34</b> |
| 5.1 Personale occupato nella Società.....   | 34        |
| 5.2 Organigramma organizzazione aziendale.....  | 34        |
| <b>6. Storia dell’Impresa.....</b>  | <b>35</b> |
| 6.1 La storia .....   | 35        |
| 6.2 Politica strategica d’impresa e Modello 231 integrato .....   | 35        |
| <b>7. Fonti normative .....</b>   | <b>37</b> |
| 7.1 Le fonti internazionali in materia di responsabilità penale d’impresa .....   | 37        |
| 7.2 Le fonti nazionali in materia di responsabilità penale d’impresa.....   | 37        |



– Rev. 00\_data 30.07.2018

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**  
**D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08**



– Rev. 00\_data 30.07.2018

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**  
**D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08**

# PARTE GENERALE

# 1. La responsabilità penale d’impresa

## 1.1 NATURA GIURIDICA DELLA RESPONSABILITÀ

Prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 231/2001, non esisteva nel nostro ordinamento una responsabilità amministrativa dipendente da reato a carico degli Enti. Dei reati commessi all’interno di tali soggetti rispondeva esclusivamente la persona fisica che aveva perfezionato l’azione criminosa, rimanendo impunita l’organizzazione all’interno del quale la stessa si era verificata. Tale organizzazione tuttavia, il più delle volte, aveva avuto interesse o comunque aveva tratto un vantaggio dalla commissione del reato.

Il legislatore italiano è quindi intervenuto assecondando l’esigenza, sorta in ambito internazionale e comunitario, di prevedere un sistema punitivo a carico delle persone giuridiche. Con l’adozione del D.lgs. 231/2001 è stato creato quindi un nuovo genere di responsabilità che, pur presentando i tratti essenziali del sistema penale in “veste” amministrativa, ha delineato un “terzo genere” di responsabilità che trova applicazione sia per Enti forniti di personalità giuridica che per Società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

In questo modo nel nostro ordinamento, nonostante la normativa introdotta nel 2001, è rimasto valido il classico principio costituzionale dell’art. 27 che sancisce la responsabilità penale soltanto della persona fisica.

Non ammettendo il nostro diritto positivo la responsabilità penale a carico delle persone giuridiche<sup>1</sup>, infatti, il legislatore non ha affrontato la questione di una riforma della Costituzione, ritenendo di poter individuare possibili meccanismi sanzionatori parapenali da potere adottare ugualmente a carico diretto degli Enti.

Il legislatore italiano con Legge n. 300 del 29/09/2000 all’art. 11 ha delegato il Governo a recepire nell’ordinamento giuridico i principi enunciati nei seguenti provvedimenti europei:

- Convenzione di Bruxelles del 26/07/1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- Convenzione di Bruxelles del 26/05/1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia degli Stati membri;
- Convenzione OCSE di Parigi del 17/12/1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, che prevede i paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche da sanzionare.

In particolare l’art. 11 contiene la delega al Governo:

“ad emanare [...] un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle Società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.


Il contenuto di questa delega introduce nell’ordinamento giuridico italiano una novità assoluta prevedendo, per la prima volta, una responsabilità che viene definita amministrativa e che colpisce entità giuridiche (anche prive di personalità giuridica)<sup>2</sup>.

Gli elementi caratterizzanti tale responsabilità, espressamente indicati dalla Legge Delega, sono i seguenti:

- “la responsabilità nasce unicamente in relazione alla commissione di reati” previsti da normativa specifica (art. 11 lett. a, b, c, d);

<sup>1</sup> Ciò per la vigenza dello storico principio individualistico di origine romanistica “*Societas delinquere non potest*”.

<sup>2</sup> Ciò nei limiti in cui tali entità non svolgano funzioni di rilievo costituzionale.

|  |   |
|--|---|
|  | – Rev. 00_data 30.07.2018   |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08 |

- la responsabilità sorge solo per “reati commessi, a loro (dell’entità giuridica) vantaggio o nel loro interesse” (art. 11 lett. e);
- i soggetti che devono commettere i reati presupposto, per determinare tale responsabilità, sono persone fisiche che svolgono funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione ovvero esercitano anche di fatto i poteri di gestione e di controllo (art. 11 lett. e);
- i reati possono altresì essere commessi da soggetti che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche sopra menzionate e la responsabilità dell’entità giuridica si concretizza quando la commissione del reato è stata resa possibile dalla “inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni” (art. 11 lett. e);
- esclusione della responsabilità delle entità giuridiche nei casi in cui l’autore del reato lo abbia commesso nell’esclusivo interesse proprio o di terzi (art. 11 lett. e).

Seguono, nella Legge Delega, indicazioni in relazione a natura e limiti delle sanzioni che dovranno essere previste in conseguenza dell’accertamento della responsabilità (art. 11 lett. f, g, h, i, l, m, n, o, p).

Una particolarità per il sistema giuridico italiano è introdotta dall’art. 11 lett. q), dove si dispone che il legislatore delegato dovrà prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli Enti siano applicate dal giudice competente a conoscere del reato, e quindi dalla magistratura penale. Allo stesso tempo si precisa che per il procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa si applichino, in quanto compatibili le disposizioni del Codice di Procedura Penale.

La Legge Delega prevede la tipologia dei reati che fanno nascere la responsabilità amministrativa dell’Ente; tale catalogo si è ampliato negli anni attraverso l’inserimento, tra gli altri dei reati previsti agli artt. 589 e 590 c.p. commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro e dei reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio nonché il reato di autoriciclaggio.

Il D.lgs. 231/2001 confermando nel fondamento della responsabilità dell’Ente e nella disciplina sanzionatoria, come evidenzia la Relazione accompagnatoria, che *“il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quantomeno derivare da una colpa di organizzazione”*, introduce tuttavia delle innovazioni rispetto alla previsione della Legge Delega.

Si legge nella Relazione:


“all’Ente viene in pratica richiesta l’adozione di Modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio – reato e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati”.

In altri termini il Decreto ha introdotto un “effetto premiale” che comporta l’esenzione da responsabilità dell’Ente, allorché venga “adottato il Modello” e lo stesso venga “efficacemente attuato” secondo la disciplina esplicitata nel decreto legislativo.

Il Modello altro non è che un sistema di organizzazione, gestione e controllo delle attività dell’Ente contenente protocolli di prevenzione dal tentativo e dalla commissione di reati previsti dalla legge.

Questa previsione è diretta ad ottenere che le imprese applichino le regole di buona organizzazione interna, con previsione delle modalità di esercizio delle attività secondo norma, al fine di evitare che tali modalità possano essere terreno di coltura di reati.

Il legislatore ha ritenuto che questo sia il miglior modo per emarginare i fenomeni di criminalità e di illegalità delle imprese e nelle imprese e per garantire che l’eventuale accadimento dei reati rimanga un fatto eccezionale e non facilmente ripetibile.

|  |  |
|--|--|
|  | – Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

L'effetto preventivo/impeditivo dei reati presuppone l'esistenza di un Modello che l'Ente deve aver adottato ed attuato prima che il reato sia stato commesso o tentato. Tuttavia, al fine di agevolare il più possibile il raggiungimento di un'organizzazione operante nella liceità, la norma ha previsto altresì la possibilità per l'Ente di dotarsi del c.d. Modello riparatore. Si tratta della facoltà per l'Ente di predisporre, dopo la commissione del reato il Modello che consentirà comunque alcuni effetti premianti (riconducibili prevalentemente al trattamento sanzionatorio erogato).

In conclusione la responsabilità amministrativa diretta ed autonoma dell'Ente è fondata sulla "colpa di organizzazione", ma è previsto che possa essere esclusa se l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato "prima della commissione del fatto" Modelli di Organizzazione e di Gestione "idonei a prevenire" i reati specificamente previsti dalla legge come presupposto della responsabilità medesima.

## 1.2 PRINCIPI ESSENZIALI DELLA RESPONSABILITÀ

### *a) La responsabilità degli "Enti" per illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 1, co. 1, D.lgs. 231/01)*

Il D.lgs. 231/01 pone a carico di Società ed Enti un preciso "obbligo di legge": quello di dotarsi di un'organizzazione e di presidi tesi a prevenire la commissione di reati presupposto specificamente indicati, nel proprio interesse o vantaggio, da parte di soggetti "apicali" o "sottoposti" che operano all'interno della Società o dell'Ente.

La commissione di tali reati da parte dei suddetti soggetti, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, è infatti attribuita a sua responsabilità diretta per "colpa di organizzazione", oltre che a responsabilità della persona fisica agente. All'Ente si applicheranno pertanto le sanzioni previste dal D.lgs. 231/01.

Come le norme che dettano una disciplina sanzionatoria per chi realizzi una determinata condotta, commissiva od omissiva, contengono un preciso obbligo per la persona fisica di astenersi dal porre in essere tale condotta, analogamente la disciplina sanzionatoria di cui al D.lgs. 231/01 determina l'obbligo in capo alla Società o Ente di far sì che i soggetti operanti all'interno o all'esterno, si astengano dal porre in essere condotte costituenti reati presupposto nel suo interesse o vantaggio.


Il Legislatore italiano, considerando che l'entità giuridica agisce non direttamente ma per il tramite di persone fisiche<sup>3</sup> e che, pertanto, non è pensabile che la Società od Ente possa in alcun modo "impedire" di fatto la commissione di reati da parte delle persone fisiche stesse, ha individuato un "comportamento" minimo sufficiente che se realizzato dalla Società od Ente determina la sua esenzione dalla responsabilità. Questo comportamento è costituito dall'adozione ed efficace attuazione di un Modello di Organizzazione e Gestione rispondente ai requisiti di cui agli artt. 6 e 7 D.lgs. 231/01 e 30 D.lgs. 81/08.

Si parla, dunque, comunemente di "onere" quanto all'adozione di tale Modello di Organizzazione e Gestione, nel senso che la mera assenza di tale Modello, al di fuori dei casi di commissione di un reato presupposto che presenti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal D.lgs. 231/01, non è un fatto di per sé perseguito o sanzionato.

Ciò non toglie che la disciplina del D.lgs. 231/01 detta comunque un "obbligo" in capo a Società ed Enti, ponendo a loro carico la responsabilità dell'inosservanza e prevedendo le relative gravi sanzioni.

### *b) Reati presupposto della responsabilità*

<sup>3</sup> Mediante il principio della cosiddetta "immedesimazione organica".

|  |  |
|--|--|
|  | - Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

Si tratta di reati espressamente elencati dal legislatore nella Sezione III “Responsabilità amministrativa da reato” del D.lgs. 231/01, dalla cui commissione o tentativo di commissione origina la responsabilità amministrativa dell’Ente.

*c) Soggetti destinatari (art. 1, D.lgs. 231/01)*

Le disposizioni si applicano a:

- Enti forniti di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale;
- Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Le disposizioni non si applicano a:

- Stato ed Enti pubblici territoriali;
- Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale;
- Altri Enti pubblici non economici.

*d) Soggetti in posizione apicale (art. 5, co. 1, lett. a, D.lgs. 231/01)*

La realizzazione o il tentativo di realizzazione di un reato presupposto da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente;

in presenza degli ulteriori presupposti di seguito individuati, determina la Responsabilità Amministrativa dell’Ente.

Nel caso di reati societari ricompresi nell’art. 25-ter D.lgs. 231/01:

- amministratori, direttori generali o liquidatori.


Sono da considerarsi “apicali” a titolo esemplificativo:

- l’Amministratore Unico
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- gli Amministratori Delegati;
- i Consiglieri di Amministrazione non delegati;
- gli Amministratori delle S.r.l. cui l’amministrazione è affidata congiuntamente o disgiuntamente;
- i membri del Consiglio di Gestione nel sistema dualistico;
- l’Amministratore di fatto e il cosiddetto “Amministratore occulto”.

*e) Soggetti sottoposti all’altrui direzione (art. 5, co. 1, lett. b, D.lgs. 231/01)*

La realizzazione o il tentativo di realizzazione di un reato presupposto da parte di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, determina la Responsabilità Amministrativa dell’Ente, se è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dei “soggetti apicali” (v. *infra* definizioni).



|  |  |
|--|--|
|  | – Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

f) *Il requisito dell'interesse e del vantaggio (art. 5, co. 1, D.lgs. 231/01)*

L'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- “interesse” implica la finalizzazione di un reato all'acquisizione di una utilità per l'Ente, senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita.

La valutazione della sussistenza dell'interesse dell'Ente deve essere fatta *ex ante*, quindi considerando la finalità che la persona fisica si è prefigurata nell'accingersi a commettere il reato e se abbia agito prospettandosi di far acquisire all'Ente un'utilità intesa come qualsiasi effetto positivo;

- “vantaggio” è la concreta acquisizione di un'utilità economica o altra utilità da parte dell'Ente come conseguenza del reato.

Il vantaggio richiede una valutazione *ex post*, ponendosi quindi in un momento successivo alla commissione del reato al fine di verificare se l'Ente ha in effetti tratto da questo un concreto effetto vantaggioso.

Per quanto concerne i reati colposi, primi tra tutti i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i concetti di “interesse” e “vantaggio” sono stati oggetto di specifica interpretazione da parte della Magistratura.

Sussiste infatti un apparente contrasto tra i concetti stessi e gli effetti invece assolutamente negativi che notoriamente derivano all'Ente dal verificarsi di un infortunio grave o mortale.


È stato quindi precisato che “l'interesse” e il “vantaggio” non devono essere valutati quali effetto positivo prospettato, nel primo caso, o conseguenza realizzata, nel secondo, dell'evento morte o lesione, il che sarebbe evidentemente impossibile.

Interesse e vantaggio devono essere invece rapportati alla condotta commissiva od omissiva posta in essere in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Ciò in quanto tale condotta ben può determinare un'utilità per l'Ente, ad esempio in termini di risparmio di costi (cfr. ad es. Cass. Sez. Un. n. 38343/2014 (cd. caso Thyssen Krupp); Trib. Trani – Sez. Distaccata Molfetta, sentenza del 26.10.2009).

Sussistono pertanto tali requisiti laddove chi ha violato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro ha con ciò inteso portare un'utilità all'Ente, o ha di fatto con ciò determinato un effetto positivo, anche in termini di risparmio, benché dall'evento morte o lesioni poi verificatosi l'Ente abbia in realtà subito solo gravi conseguenze dannose.

g) *Esenzione dalla responsabilità amministrativa (art. 5, co. 2, art. 6, co. 1 e art. 7 co. 1 e 2, D.lgs. 231/01)*

- L'Ente non risponde se le persone hanno agito nell'**interesse esclusivo proprio o di terzi** (art. 5 co. 2 D.lgs. 231/01).
- L'Ente non risponde per i reati presupposto commessi da **soggetti in posizione apicale**, se prova che:
  1. l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto reato, Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 6 co. 1 lett. a D.lgs. 231/01);
  2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Negli Enti di piccole dimensioni tale compito può essere svolto direttamente dall'Organo dirigente (art. 6 co. 1 lett. b e co. 4 D.lgs. 231/01);
  3. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui al punto precedente (art. 6 co. 1 lett. d D.lgs. 231/01);

|  |  |
|--|--|
|  | – Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

4. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e di Gestione (art. 6 co. 1 lett. c D.lgs. 231/01). Da tale ultima previsione si ricava l'importante principio in base al quale non è chiesto alla Società di "impedire" ed "escludere in concreto" che siano realizzati reati presupposto, cosa di per sé impossibile, ma di creare un sistema di organizzazione tale che il reato possa essere commesso solo aggirando i presidi di prevenzione costituiti da procedure ed eludendo con l'inganno i sistemi di controllo predisposti.

- L'Ente non risponde per i reati presupposto commessi da **soggetti sottoposti** alla direzione o vigilanza degli apicali, se:
  1. la commissione del reato non è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7 co. 1 D.lgs. 231/01);

se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In questa ipotesi è per norma "In ogni caso ... esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza" (art. 7 co. 2 D.lgs. 231/01).

### 1.3 DEFINIZIONI


**Modello** Il Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/01 integrato con l'art. 30 D.lgs. 81/08 della Società per la prevenzione della responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

**Organo amministrativo** È l'Organo di amministrazione al quale spetta la gestione dell'Impresa e che compie le operazioni necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale (art. 2380 bis c.c.). È il Soggetto tenuto ad adottare ed efficacemente attuare il Modello (art. 6 co. 1 lett. a D.lgs. 231/01) e ad apportare eventuali modifiche ed integrazioni per mantenerlo in continua tenuta di congruità con i rischi reato dell'Impresa.

**Soggetti in posizione apicale** (art. 5, co. 1, lett. a, D.lgs. 231/01): a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; b) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente. Nel caso di reati societari ricompresi nell'art. 25ter D.lgs. 231/01: amministratori, direttori generali o liquidatori. Sono da considerarsi "apicali" a titolo esemplificativo:

- l'Organo Amministrativo
- il Direttore Generale;
- gli Amministratori Delegati;
- i Consiglieri Delegati;
- i Consiglieri di Amministrazione non delegati;
- gli Amministratori delle S.r.l. cui l'amministrazione è affidata congiuntamente o disgiuntamente;
- i membri del Consiglio di Gestione nel sistema dualistico;
- l'Amministratore di fatto e il cosiddetto "Amministratore occulto".

**Soggetti sottoposti all'altrui direzione** (art. 5, co. 1, lett. b, D.lgs. 231/01) Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo:

|  |  |
|--|--|
|  | – Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

- lavoratori subordinati;
- lavoratori dipendenti di soggetti terzi che operano per l’Ente in base a rapporti di somministrazione o distacco;
- lavoratori con contratto di lavoro a progetto e occasionale;
- collaboratori esterni, quali agenti, concessionari alla vendita, franchising, rappresentanti, distributori, consulenti, esperti, lavoratori autonomi e professionisti;
- prestatori di attività in outsourcing, in base a contratto d’opera, appalto d’opera, appalto di servizi.

**Attività sensibile** Processo o attività all’interno del quale esiste un rischio di commissione di uno o più reati previsti dal D.lgs. 231/01.

**Quote** Il sistema sanzionatorio previsto dal D.lgs. 231/2001 è regolato dall’art. 11 che individua i criteri di determinazione dei due parametri, consistenti nel numero delle quote (da un minimo di 100 a un massimo di 1000) e nel valore delle stesse, attraverso i quali viene stabilito l’importo della sanzione pecuniaria da irrogare all’Ente. Il valore della singola quota può andare da un minimo di € 258 a un massimo di € 1549, determinato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente.

**Organismo di vigilanza (O.d.V.)** “Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo” al quale l’Ente ha affidato “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento” (art. 6, co. 1, lett. b D.lgs. 231/01). Con riferimento alla prevenzione dei reati presupposto di cui agli artt. 589 e 590 co. 3 c.p. il modello organizzativo deve prevedere “un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate...” (art. 30, co. 4 D.lgs. 81/08).

**Sistema sanzionatorio** “Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello” (art. 7, co. 4, lett. b D.lgs. 231/01). Con riferimento alla prevenzione dei reati presupposto di cui agli artt. 589 e 590 c.p. il modello deve prevedere “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello” (art. 30, co.3, D.lgs. 81/08).


**Codice Etico e di Comportamento** Documento ove sono contenuti i principi e le linee di condotta adottate dall’Ente, allo scopo di esprimere dei principi di deontologia aziendale che l’Ente riconosce come proprie sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i soggetti apicali, dipendenti e collaboratori esterni.

**Società** Unismart Padova Enterprise S.r.l.

**Università** L’Università degli Studi di Padova, socio unico della Società.

**Progetto** Il progetto di ricerca commissionato da un’impresa alla Società, ed implementato dalla Società in collaborazione con docenti e ricercatori dell’Università.

**Community** Insieme di start-up, PMI, imprese multinazionali, primari gruppi bancari, investitori, associazioni industriali, intermediari della conoscenza, amministrazioni comunali, ed imprese in genere, che aderiscono ad un ventaglio di servizi proposti, per loro in esclusiva, dalla Società.

|  |  |
|--|--|
|  | - Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

#### 1.4 NOVITÀ LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN AMBITO DI RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/01

##### 1.4.1 LA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI E DEL REATO DI AUTORICICLAGGIO

Attualmente, il D.lgs. 231/2001 non comprende espressamente i reati tributari all'interno del novero dei reati presupposto che possono determinare la responsabilità dell'Ente. Ciò nonostante dottrina e giurisprudenza da tempo discutono circa la possibilità che tali reati possano fare già parte del catalogo di quelli presupposto, pure in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso.

Lo scopo di questo paragrafo è pertanto quello di analizzare i tratti salienti del dibattito per chiarire se le violazioni tributarie possano indirettamente determinare la responsabilità amministrativa dell'Ente dipendente da reato. Ritenere che i reati tributari possano far parte del novero dei reati presupposto, anche in mancanza di espressa previsione, non è una questione di rilevanza meramente teorica. Se infatti, si dovesse concludere per la sussumibilità degli illeciti tributari tra i reati presupposto, diverrebbe indispensabile, nel presente lavoro, valutare anche questo rischio e predisporre un sistema di protocolli in grado di ridurlo o eliminarlo.

Le violazioni tributarie sono enunciate nel D.lgs. n. 74/2000, che prevede i reati di:


- a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2);
- b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- c) dichiarazione infedele (art. 4);
- d) omessa dichiarazione (art. 5);
- e) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);
- f) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- g) omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis);
- h) omesso versamento di IVA (art. 10 ter);
- i) indebita compensazione (art. 10 quater);
- j) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Si riportano di seguito, sinteticamente ed in modo puntuale, gli aspetti più significativi della situazione normativa ed interpretativa attuale.

##### *a) Il riconoscimento della responsabilità dell'Ente per gli illeciti tributari commessi all'interno dei reati transnazionali*

Una prima ipotesi di riconoscimento della responsabilità dell'Ente ex D.lgs. 231/2001 per la commissione di reati tributari avviene mediante l'accertamento delle cd. "frodi carosello" di rilievo internazionale.

Si tratta di un meccanismo fraudolento riguardante il parziale versamento dell'Iva, o la sua totale omissione, attuato mediante una serie di operazioni commerciali di compravendita di beni, in genere provenienti ufficialmente da un Paese dell'Unione europea, al termine del quale l'Ente (italiano) acquirente detrae l'Iva nonostante il venditore compiacente non l'abbia versata.

|  |  |
|--|--|
|  | – Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

Tali operazioni, che si caratterizzano per un chiaro intento fraudolento, si realizzano attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti ed asseritamente compiute in diversi stati, e richiedono un'articolata associazione a delinquere ex art. 416 c.p. se non addirittura di tipo mafioso ex art. 416-bis, configurandosi uno dei reati transazionali per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli Enti, ai sensi dell'art. 10, comma 10, Legge n. 146/2006<sup>4</sup>.

Alla luce dell'art. 3 della citata legge, un reato si considera transazionale qualora sussistano le seguenti condizioni:

1. nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
2. il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
3. la condotta illecita deve essere, alternativamente:
  - commessa in più di uno Stato;
  - commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
  - commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato;
  - commessa in uno Stato, ma in essa sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.


In ordine all'ipotesi poco sopra descritta, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28960/2014, ha espressamente riconosciuto la responsabilità amministrativa degli Enti, in base al D.lgs. 231/2001, anche per la commissione di reati tributari se questi rientrano nel programma associativo dell'organizzazione criminale transazionale<sup>5</sup>. Ecco dunque che tramite il reato associativo transazionale, cui viene espressamente applicata la disciplina del D.lgs. 231/2001 in argomento dall'art. 10 della Legge 146/2006, i reati tributari, in presenza di determinate condizioni di "internazionalità", possono generare la responsabilità dell'Ente.

*b) Il reato di associazione per delinquere e i reati tributari come reati-fine*

Un'altra possibilità di riconoscimento della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 a carico dell'Ente per la commissione di reati tributari, sarebbe rinvenibile tramite la fattispecie di associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., anche di tipo mafioso, ex art. 416-bis c.p., espressamente incluse all'interno del catalogo dei reati presupposto.

<sup>4</sup> L'art. 10, Legge n. 146/2006, prevede che "In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

<sup>5</sup> Cfr. Cass. Pen. 14 ottobre 2015, n. 46162, secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, ove si proceda per associazione per delinquere transazionale finalizzata alla commissione di reati non previsti tra quelli fondanti la responsabilità dell'Ente, nella specie i reati tributari, il profitto confiscabile all'Ente può consistere nel complesso di vantaggi direttamente conseguente dall'insieme dei reati-fine, in quanto detto complesso di vantaggi è imputabile all'associazione, autonoma dai reati-fine, l'esecuzione dei quali è però agevolata dall'esistenza della stabile struttura organizzativa e del comune progetto delinquenziale costituenti i requisiti dell'associazione stessa.

|  |  |
|--|--|
|  | – Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

Sul punto, invero, si rilevano orientamenti contrastanti all'interno della giurisprudenza.

Una prima interpretazione riconosce la responsabilità “*penale*” dell’Ente anche per i reati tributari, quali reati fine dell’associazione per delinquere.

In tal senso, si richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 24841 del 6 giugno 2013, relativa ad un caso riguardante la commissione, da parte di una società, del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture false. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha riconosciuto la responsabilità dell’Ente ex D.lgs. 231/2001 e legittimato l’applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo dei beni, finalizzato alla confisca, per un valore corrispondente al prodotto complessivo del reato<sup>6</sup>.

Di senso opposto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3635 del 20 dicembre 2013, ha escluso che la responsabilità ex D.lgs. 231/2001 possa essere ricollegata a reati diversi dai reati presupposto espressamente indicati negli artt. 24 e seguenti del D.lgs. 231/2001 per il solo fatto che questi costituiscano reati-fine di quello di associazione per delinquere.

Tale estensione consisterebbe, a dire della Suprema Corte, in una chiara violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal Legislatore: il reato associativo si trasformerebbe, infatti, in una disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, potenzialmente idonea a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un’ingiustificata dilatazione dell’area di potenziale responsabilità dell’Ente.

#### *c) Il rapporto tra il reato di autoriciclaggio e i reati tributari*

Il 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, che ha introdotto il reato di autoriciclaggio all’art. 648-ter.1 c.p., che testualmente prevede: “*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*


*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

<sup>6</sup> La Corte di Cassazione n. 24841/2013 ha precisato che “*il profitto del reato di associazione per delinquere, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente (L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11), è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall’insieme dei reati fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata dall’esistenza di una stabile struttura organizzata e dal comune progetto delinquenziale (Sez. 3, Sentenza n. 5869 del 27/01/2011 Rv. 249537)*” e che, quindi, “*il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, avendo natura provvisoria, può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, sebbene il provvedimento definitivo di confisca, rivestendo invece natura sanzionatoria, non possa essere duplicato o comunque eccedere nel “quantum” l’ammontare complessivo dello stesso profitto*”.



|  |  |
|--|--|
|  | – Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".*

La predetta Legge interviene, altresì, in materia di responsabilità amministrativa degli Enti prevedendo l'inserimento del nuovo reato tra quelli richiamati dall'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001.

Segnatamente, l'Ente sarà punito con una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, aumentata da 400 a 1000 per le ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale sia stabilita la pena della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni.

L'inserimento del reato di autoriciclaggio potrebbe costituire un'ulteriore porta per il surrettizio accesso dei reati tributari all'interno del catalogo dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001. Ciò in quanto proprio i reati tributari potrebbero costituire l'antecedente criminoso necessario per la configurazione del reato di autoriciclaggio, posto in essere al fine di reimpiegarne il profitto in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza.

Ciò premesso, però, si rilevano le seguenti questioni:

- per potersi configurare la fattispecie dell'autoriciclaggio del provento dei reati tributari è necessaria la preventiva consumazione del delitto presupposto<sup>7</sup>;
- i reati tributari si consumano nel momento in cui la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione Iva infedele viene presentata dal contribuente o nel caso in cui la dichiarazione stessa non venga presentata entro i termini previsti per legge, con conseguente errato versamento delle imposte dovute;
- l'autoriciclaggio si realizza nei limiti in cui le somme derivanti dal compimento dei suddetti reati fiscali vengono reimpiegate dall'Ente all'interno delle attività imprenditoriali o finanziarie, trasferite in altri conti correnti o reimpiegate in diverse attività.

Il problema principale che si pone, quindi, è relativo alla consumazione del reato tributario presupposto che dovrebbe avvenire in un momento antecedente rispetto all'impiego da parte dell'Ente delle somme configuranti il profitto del reato. Infatti, generalmente, tali somme vengono utilizzate prima della presentazione della dichiarazione fiscale in quanto la stessa viene presentata l'anno successivo rispetto al periodo fiscale di riferimento.

Per concretizzare la problematica si riporta un esempio relativo alla vendita di un prodotto o servizio senza la relativa fattura e con incasso da parte dell'Ente del provento, e contestuale impiego dello stesso all'interno dell'attività aziendale. Così strutturato, il reato di autoriciclaggio non è immediatamente configurabile in quanto il reimpiego delle somme avverrebbe in un momento precedente alla consumazione del reato tributario presupposto, ovvero prima che la dichiarazione fiscale o la dichiarazione IVA infedele sia stata presentata<sup>8</sup>.

Ciò precisato, in ogni caso, sussiste la possibilità di un reimpiego di denaro anche successivamente rispetto alla dichiarazione fiscale infedele, a fronte della effettiva generazione di un risparmio di imposta.

Infine, si evidenzia che il mero impiego di denaro all'interno dell'Ente, senza la creazione concreta di un ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa, non è idoneo a configurare il reato di autoriciclaggio.

<sup>7</sup> Si precisa che il reato si intende consumato quando si sono realizzati tutti gli elementi propri della fattispecie di reato (condotta, evento, nesso di causa; elemento oggettivo e soggettivo).

<sup>8</sup> Come verrà meglio precisato nella Parte Speciale del presente Modello, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES (modello UNICO SC e UNICO ENC), compresa quella unificata (redditi e IVA) scade l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2, D.P.R. n. 322 del 1998).

d) *L'interpretazione della giurisprudenza sull'introduzione dei reati tributari come reati presupposto ex D.lgs. 231/2001*

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 10561/2014, hanno evidenziato l'illogicità del mancato autonomo inserimento dei reati tributari tra quelli previsti nel D.lgs. 231/01, rilevando come, proprio i reati tributari possano essere commessi nell'interesse o a esclusivo vantaggio dell'Ente, e come sia priva di giustificazione la loro esclusione dal novero dei reati presupposto, auspicando un solerte intervento del legislatore in materia.

In particolare, dalle argomentazioni riportate nella citata sentenza, è stato evidenziato il rischio che l'esclusione di tali illeciti dai reati presupposto della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 vanifichi l'esigenza di tutela delle entrate tributarie, per la quale è applicata la confisca ex art. 322 ter c.p. (disposta dall'art. 1, comma 143, Legge n. 244/2007), oltre che ex art. 12 bis D.lgs. 74/2000 (introdotta dall'art. 10, comma 1, D.lgs. 158/2015). L'ipotesi che si vuole scongiurare è l'intestazione all'Ente di beni non direttamente riconducibili al profitto di reato e sottrarre, così, tali beni alla confisca per equivalente, vanificando o rendendo più difficile la possibilità di recupero di beni pari all'ammontare del profitto di reato, qualora lo stesso sia stato occultato e non vi sia disponibilità di beni in capo agli autori del reato.

e) *Il contrasto dottrinale sull'introduzione dei reati tributari all'interno del D.lgs. 231/2001*

Si rileva un ampio dibattito dottrinale in merito all'opportunità di introdurre i reati tributari nel novero dei reati presupposto per la responsabilità dell'Ente ex D.lgs. 231/2001.

In particolare, chi opta per la soluzione negativa espone le seguenti argomentazioni:

- la possibilità di irrogare comunque una sanzione amministrativa nei confronti dell'Ente attraverso il diritto vigente ex art. 19, comma 2, D.lgs. n. 74/2000, secondo cui *“Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato”*<sup>9</sup>;
- la non delegabilità degli obblighi tributari in capo all'Ente, in quanto si tratta di obblighi di natura strettamente personale, e quindi non delegabili a terzi, ed inscindibili dal soggetto d'imposta (in questo caso, l'Ente). Non sarebbe, quindi, applicabile ai reati tributari la disciplina prevista dall'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 che prevede l'esclusione della responsabilità dell'Ente per i reati presupposto in caso di adozione ed efficace attuazione del Modello 231;
- la pari afflittività del sistema tributario rispetto a quello penale;
- la necessità di evitare il moltiplicarsi di sanzioni a carico dell'Ente per uno stesso comportamento (ovvero l'applicazione della sanzione penale per la persona fisica, la sanzione tributaria per la persona giuridica e, ancora, la sanzione ex D.lgs. 231/2001 per la persona giuridica);

<sup>9</sup> Si precisa, infatti, che al di là dell'inserimento o meno all'interno del catalogo dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001, nel panorama giuridico attuale, sono già presenti, in campo tributario, dei casi di responsabilità amministrativa in capo all'Ente.


In particolare:

- l'art. 7, D.l. n. 269/03, convertito con Legge n. 326/03, prevede che *“le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”*.

- l'art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 472/1997, dispone che: *“Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazioni o enti, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.”*

Quest'ultima norma prevede il diritto di regresso nei confronti di colui che ha commesso l'illecito, a favore dell'Ente, della somma corrispondente alla sanzione applicata. Si evidenzia come, nonostante la facoltà di recuperare gli importi versati, sia ad ogni modo gravoso per l'Ente un esborso anticipato di denaro di incerto recupero.



|  |  |
|--|--|
|  | – Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

- la possibilità di procedere comunque alla confisca ex D.lgs. n. 231/01 in caso di contestazione dell’art. 416 c.p. o del reato transnazionale previsto dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146.

In senso opposto, l’opinione dottrinale che vede con favore l’espressa introduzione dei reati tributari all’interno del D.lgs. 231/2001 sostiene:

- la maggior efficacia complessiva del sistema sanzionatorio nei confronti della cd. “criminalità tributaria”;
- la non configurabilità di una “duplicazione” delle sanzioni per il medesimo illecito tributario in quanto nel panorama legislativo è già presente il riconoscimento di modelli punitivi che, in relazione al medesimo fatto, prevedono una responsabilità penale, una responsabilità amministrativa ed una responsabilità in capo all’Ente ex D.lgs. n. 231/01 (si cita, anche se la questione è controversa<sup>10</sup>, la fattispecie del *market abuse*);
- la diversità e non sovrapposibilità del campo di applicazione delle normative, rispettivamente, il D.lgs. 231/01 sulla responsabilità dell’Ente, e il D.lgs. 472/97 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, posto che la sanzione tributaria avrebbe un carattere meramente servente rispetto alla sanzione penale, e l’obbligo al relativo pagamento avrebbe natura solidale, stante il diritto di regresso nei confronti del coobbligato;
- l’ampliamento del ventaglio delle sanzioni applicabili ai reati tributari, posto che il D.lgs. 497/1997 non prevede l’applicazione delle sanzioni interdittive e della confisca, inserite all’interno del D.lgs. 231/2001.

#### f) *Ulteriore rilevanza dei reati tributari*

Le violazioni tributarie assumono altresì rilevanza quali illeciti strumentali per la creazione di provviste extracontabili, attraverso le quali possono configurarsi altri reati, quali, ad esempio, il reato di corruzione e di false comunicazioni sociali


#### g) *Considerazioni finali*

Alla luce della disamina complessiva, stanti i contrasti dottrinali e giurisprudenziali, si ritiene che, in sede di redazione di un Modello ex D.lgs. 231/2001, la valutazione del rischio di commissione dei reati tributari risulti opportuna, se non addirittura doverosa.

Nello specifico, in base alla struttura e all’attività svolta dall’Ente e della cd. “propensione al rischio”, è possibile affrontare l’introduzione del reato di autoriciclaggio e, di conseguenza, l’eventuale inserimento dei reati presupposto dello stesso, in base a tre distinti approcci, di seguito enunciati.

*I) Approccio cd. “minimalista”:* basandosi sul mancato espresso inserimento dei reati tributari all’interno dei reati presupposto della responsabilità ex D.lgs. 231/2001, considera gli ambiti a rischio di commissione degli illeciti già mappati all’interno del Modello, in quanto la condotta del reato di autoriciclaggio è la stessa di quella del reato di riciclaggio. In questo senso, basterebbe una mera integrazione del Modello 231 con regole

<sup>10</sup> Sul punto, la sentenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo sez. II del 4 marzo 2014 ha affermato che il sistema di sanzioni a doppio binario previsto dagli articoli 187 *quinquies* del TUF e 25 *sexies* del D.lgs. 231/2001, viola il principio del *ne bis in idem*, sia nella sua concezione dogmatica, sia nella sua attuale applicazione in quanto il sistema del doppio binario non impedisce l’apertura di un procedimento penale in *idem* dopo l’adozione, da parte del competente organo giudiziario di controllo, di una decisione definitiva di condanna per illeciti amministrativi.

|  |  |
|--|--|
|  | – Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

etiche-comportamentali per gli ambiti identificati a rischio di commissione di delitti non colposi ad ora esclusi dai reati presupposto.

*II) Approccio a “maggiore cautela”*: seguendo un’ottica che considera la prevenzione dell’autoriciclaggio solo mediante l’impedimento del delitto non colposo che genera la provvista e che l’occultamento della provenienza illecita provvista potrebbe realizzarsi con la condotta stessa del reato presupposto, tale approccio sostiene la necessità di inserire nuovi protocolli nel Modello, volti a prevenire il rischio della commissione di ogni reato anche non già rientrante nel catalogo del D.lgs. 231/2001 (es.: reati tributari, truffa in danno dei consumatori, usura, etc.).

*III) Approccio “progressivo”*: evidenzia la necessità di inserire appositi protocolli per le attività che potrebbero favorire la commissione del reato di autoriciclaggio e, quindi, anche la corretta gestione degli adempimenti fiscali, definendo i connessi indicatori di rischio e introducendo specifiche procedure in tal senso.

Le ipotesi I e II non paiono condivisibili in quanto:

- il primo, denota una valutazione superficiale dell’introduzione del reato di autoriciclaggio e della portata applicativa di tale inserimento all’interno dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001;
- il secondo, pare esageratamente garantista, con la conseguenza di appesantire il Modello di procedure che irrigidirebbero l’attività dell’Ente senza un’espressa richiesta legislativa.

L’ultimo approccio (III), invece, consente di affrontare gradualmente i rischi di commissione dei reati presupposto, anche se non direttamente rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, tutelando l’Ente dal rischio di commissione del reato di autoriciclaggio mediante l’inserimento di protocolli che disciplinano, in via generale, i comportamenti che potrebbero essere indicatori di rischio reato.

Ciò premesso, nel presente Modello la valutazione del rischio di commissione dei reati tributari è stata effettuata secondo una valutazione che tiene conto della probabilità di commissione delle violazioni tributarie da parte della Società e della presenza di un sistema di prevenzione del rischio reato predisposto dalla medesima.


#### 1.4.2 LA MODIFICA DELLA FATTISPECIE DELLE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

La Legge n. 69 del 27 maggio 2015, entrata in vigore il 14 giugno 2015, ha introdotto delle modifiche al nostro ordinamento giuridico, novellando la disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione, del reato di associazione di tipo mafioso e dei reati societari, in particolar modo sulle false comunicazioni sociali.

Tale riforma legislativa ha inciso altresì sulla responsabilità amministrativa degli Enti, posto che i reati societari (e, in particolare, proprio le false comunicazioni sociali) rientrano tra i reati-presupposto del D.lgs. 231/2001.

Ante riforma, l’art. 2621 c.c. puniva il reato di false comunicazioni sociali come contravvenzione di pericolo, ovvero qualora non vi fosse danno per soci e creditori, mentre l’art. 2622 c.c. puniva il reato di false comunicazioni sociali come delitto di evento, ovvero qualora vi fosse stato un danno per soci e creditori a causa della falsa comunicazione.

La riforma ha provveduto ad eliminare la distinzione tra false comunicazioni sociali con o senza danno, le quali vengono ricondotte ad un’unica fattispecie incriminatrice, differenziandosi però a seconda che si tratti di una società non quotata (art. 2621 c.c.) oppure di una società quotata (art. 2622 c.c.).

|  |  |
|--|--|
|  | – Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

Inoltre è stato introdotto l’art. 2621 bis (rilevante anche ai fini del D.lgs. 231/2001) il quale si sostanzia in una fattispecie attenuante per il caso in cui i fatti di cui all’art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.


Nello specifico, le principali modifiche apportate dalla novella legislativa, e oggetto di conferma e chiarimento anche da parte della Corte di Cassazione con la sentenza n. 890/2016, si possono così riassumere:

- in luogo della precedente natura contravvenzionale, il Legislatore ha voluto conferire natura di delitto alle fattispecie sopra esposte, aumentando le sanzioni restrittive per i soggetti responsabili e le sanzioni pecuniarie per la responsabilità amministrativa in capo agli Enti;
- i reati post riforma sono tutti **reati di pericolo**, ampliando così le possibilità di incorrervi, non essendo necessaria la causazione di un danno materiale ma bastando il mero pericolo dell’accadimento del danno;
- i reati riformati sono punibili d’ufficio, escludendo quindi la necessaria procedibilità a querela di parte, salvo sussista l’ipotesi prevista nell’art. 2621 bis c.c. ultimo comma per le società non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo di cui all’art. 1, comma 2, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942)<sup>11</sup>;
- con riferimento all’elemento psicologico del reato viene mantenuto il dolo specifico, ma viene meno il dolo intenzionale di inganno;
- l’utilizzo dell’espressione “*fatti materiali rilevanti*”, contenuta nel testo normativo, andrebbe letta, secondo l’interpretazione fornita dalla Suprema Corte, considerando *i*) la “*rilevanza*” in senso tecnico, utilizzando i principi della scienza contabile ed aziendalistica, *ii*) la “*materialità*” in rapporto alla funzione fondamentale dell’informazione, cui sono preordinati i bilanci e le altre comunicazioni sociali dirette ai soci e al pubblico, con l’evidenza che l’informazione stessa non debba essere “*fuorviante*” ovvero tale da influenzare in modo distorto le decisioni dei destinatari.
- la “*rilevanza*” viene utilizzata come criterio in sostituzione delle soglie di punibilità previste ante riforma, non contenute nel nuovo testo legislativo.

A seguito delle modifiche normative sopra descritte, occorre stabilire la rilevanza penale cd. “**falso valutativo**”. L’importanza di tale chiarimento risiede sulla presenza nel bilancio di enunciati estimativi o valutativi, frutto di un’operazione concettuale consistente nell’assegnazione a determinate componenti (positive o negative) di un valore, espresso in grandezza numerica.

Un primo orientamento giurisprudenziale ha rilevato come l’eliminazione dal testo dell’art. 2621 c.c. delle parole “*ancorché oggetto di valutazioni*” costituisca, di fatto, un’abrogazione del falso valutativo in bilancio, il quale dovrebbe pertanto considerarsi penalmente irrilevante. In particolare, la Corte di Cassazione con sentenza n. 33774/2015, ha ritenuto che, sui falsi in bilancio derivanti da valutazioni “*è del tutto evidente che l’adozione dello stesso riferimento ai fatti materiali non rispondenti al vero, senza alcun richiamo alle valutazioni e il dispiegamento della formula citata anche nell’ambito della descrizione della condotta*”

<sup>11</sup> L’art. 1, comma 2, r.d. n. 276/1942, prevede che “*Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.*”

|  |  |
|--|--|
|  | – Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

*omissiva, consente di ritenere ridotto l’ambito di operatività delle due nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi”<sup>12</sup>.*

Disattendendo l’orientamento espresso qualche mese prima, la Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 890/2016, ha sostenuto che il riferimento ai “*fatti materiali*” oggetto di falsa rappresentazione non esclude la rilevanza penale degli enunciati valutativi, in quanto di per sé idonei ad assolvere una funzione informativa qualora intervengano in contesti che implicino l’accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi. In particolare, i Giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come l’eliminazione dell’espressione “*ancorché oggetto di valutazioni*” non sia altro che un “alleggerimento” del testo normativo, espungendo una precisazione ritenuta superflua, che nulla toglie o aggiunge al contesto semantico di riferimento.

La citata pronuncia ha altresì ribadito il principio di chiarezza e veridicità del bilancio, già presente nella lettura sistematica del codice.

Ad avviso di tale interpretazione giurisprudenziale, quindi, ne conseguirebbe che:

- da un lato, la nuova formulazione della norma comprende tuttora la fattispecie di falso valutativo;
- dall’altro lato, le valutazioni stesse possono essere considerate false ove si basino su parametri oggettivi ed indiscussi.


Da ultimo, la Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, con sentenza del 27 maggio 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 22474, ha affermato il seguente principio di diritto: “*sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni*”.

Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra esposti, si ritiene che, nonostante nella lettera del nuovo art. 2621 c.c. non sia fatto espresso riferimento ai cd. falsi valutativi, tale fattispecie sia ugualmente compresa all’interno della fattispecie incriminatrice e, pertanto, deve essere oggetto di valutazione al fine della redazione del presente Modello 231.

A seguito delle modifiche sopra esposte, è prevista:

- per il delitto di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), l’applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote;
- per il delitto di cui all’art. 2621 bis c.c., l’applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote;
- per il delitto di cui all’art. 2622 c.c., l’applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (si precisa però che, nel caso di specie, tale reato non rileva per la Società in quanto non quotata in borsa).

<sup>12</sup> Cass. 16 giugno 2015 n. 33774; nello stesso senso, cfr. Cass. 22 febbraio 2016, n. 6916.

|  |   |
|--|---|
|  | - Rev. 00_data 30.07.2018   |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08 |

#### 1.4.3 L'INTRODUZIONE DEI NUOVI ECOREATI

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015 c.d. "Ecoreati", entrata in vigore il 29 maggio 2015, prevede l'introduzione dei nuovi reati ambientali che interessano anche la disciplina della responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.lgs. 231/2001.

Si tratta dei reati di:


- inquinamento ambientale, con applicazione della sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;
- disastro ambientale, con applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
- delitti colposi contro l'ambiente, con applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- delitti associativi aggravati in quanto l'associazione è diretta a commettere uno dei reati previsti dal nuovo titolo, con applicazione della sanzione pecuniaria da 300 a 1.000 quote;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, con applicazione della sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

#### 1.4.4 L'INTRODUZIONE DEL REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

L'art. 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto nel Codice penale l'articolo il 603-bis che prevede il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Tale reato è stato successivamente modificato con Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" (G.U. n. 257 del 3-11-2016); ad oggi la norma prevede:

*«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro»*

Per effetto della medesima legge (art. 6, comma 1) è stato altresì compreso nel catalogo dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001, con previsione di una sanzione che va da 400 a 100 quote.

|  |  |
|--|--|
|  | – Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

Il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, sopra citato, è collocato nel codice penale nel titolo XII del Libro II tra i delitti contro la persona ed in particolare tra i delitti contro la libertà individuale, ed è punito con la pena base della reclusione da cinque ad otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Si nota che, a norma dell'art. 1, comma 3, lettera a), della legge 1.08.2003, n. 207, per tutti i reati della sezione I (Dei delitti contro la personalità individuale) del Capo III, titolo XII, Libro II del Codice Penale, a cui il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro appartiene, è esclusa la concessione della sospensione condizionale della pena.

Per quanto riguarda la condotta tipica, si rileva che l'art. 603-bis c.p. specifica che l'attività di intermediazione si realizza "reclutando manodopera" o "organizzandone l'attività lavorativa". A differenza della prima, si ritiene che la seconda azione descritta andrebbe oltre la semplice intermediazione in quanto viene sanzionato non solo chi fornisce manodopera all'utilizzatore, ma anche chi organizza e dunque "dirige" i lavoratori reclutati. Dalla lettera della norma si potrebbe, pertanto, ritenere che l'illecito riguardi non soltanto l'intermediazione in senso stretto, ma anche l'organizzazione del lavoro della manodopera accompagnata o meno dall'intermediazione. Tale interpretazione dottrinale consente di estendere la fattispecie sino a ricomprendervi condotte che poste in essere dagli stessi imprenditori, o i loro preposti, che utilizzano il personale reclutato dagli intermediari. Una diversa interpretazione, che pone l'accento sull'attività di intermediazione, sembra ritenere invece che il reato sia volto a punire esclusivamente l'intermediario (ovvero chiunque svolga una attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività) in quanto il reclutamento della manodopera o l'eventuale organizzazione della stessa sono indicati come corollari della necessaria attività di intermediazione. In questo caso il reato non sarebbe diretto a punire l'imprenditore utilizzatore della manodopera, rimanendo aperta la sola possibilità, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, di una eventuale concorso nel reato dell'intermediario ai sensi dell'art. 110 c.p.

In un'ottica di maggior tutela per la Società, si ritiene di dover considerare la possibile interpretazione estensiva della condotta tipica del reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e, pertanto, di prevedere una mappatura integrale di tale reato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

#### 1.4.5 LE MODIFICHE DELLA CORRUZIONE TRA PRIVATI E L'INTRODUZIONE DEL REATO DI ISTIGAZIONE DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

Il decreto legislativo n. 38/2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo 2017 ed è entrato in vigore il 15 aprile 2017 e attua la Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. In particolare, il decreto legislativo prevede la modifica dell'art. 2635 c.c. relativo alla corruzione tra privati ed introduce due nuovi articoli: l'art. 2635-bis c.c. relativo all'istigazione alla corruzione tra privati e l'art. 2635-ter c.c. relativo alle pene accessorie.

Le novità introdotte dal provvedimento riguardano:

- a) la riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- b) l'introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- c) la previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie;
- d) la modifica delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

##### a) Corruzione tra privati





– Rev. 00\_data 30.07.2018

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**  
**D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08**

La nuova formulazione della fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. prevede che *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”*

Rispetto alla previsione legislativa previgente, resta invariato il trattamento sanzionatorio (reclusione da 1 a 3 anni) ma cambia la condotta tipica del reato. Nella precedente fattispecie era considerato che, a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, veniva punito il compimento o l'omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, con conseguente danno per la società. Nella previsione attuale la condotta penalmente rilevante consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.


La nuova fattispecie sembra dunque costruita in termini di reato di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno.

#### *b) Istigazione alla corruzione tra privati*

L'art. 2635-bis c.c. *“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.”*

Il nuovo art. 2635-bis c.c. introduce una fattispecie, anch'essa procedibile a querela di parte, che si articola in due ipotesi:

- a) offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati, finalizzati al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);

|  |  |
|--|--|
|  | - Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

- b) sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2). In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

*c) Pene accessorie*

Il nuovo art. 2635-ter c.c. prevede, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis.

*d) Sanzioni ex D.lgs. 231/2001*

Sono infine previste modifiche al D.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per illeciti da reato:

- a) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c., si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (anziché da 200 a 400);
- b) per l'istigazione alla corruzione da 200 a 400 quote.

Oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista la possibilità di applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2001.

1.4.6 L'INTRODUZIONE DEI REATI DI PROCURATO INGRESSO ILLECITO E FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

La legge n. 161 del 17 Ottobre 2017, rubricata “*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega la governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*”, modifica l'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, introducendo due nuove fattispecie di reato, oltre a quella già presente, relativa all'occupazione, alle proprie dipendenze, di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto e non rinnovato, revocato o annullato (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/98).


Le due fattispecie di reato introdotte dalla legge n. 161/2017 sono le seguenti:

- a) promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 286/98);
- b) favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalità nel territorio dello Stato, al fine di trarne un ingiusto profitto (art. 12, co. 5, D.Lgs. 286/98).

Le sanzioni previste per la commissione dei reati di cui all'art. 25- duodecies del D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- a) In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.



|  |  |
|--|--|
|  | – Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

- b) In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- c) In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
- d) Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 25 duodices del D.lgs. 231/2001 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

#### 1.4.7 L'INTRODUZIONE DEI REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

La legge 20 novembre 2017, n. 167 con “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017*” ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-terdecies rubricato “razzismo e xenofobia”, con il quale si prevede che:

- “1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
- 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.*


Il Legislatore, nell'intento di razionalizzare la normativa penalistica, ha poi apportato alcune ulteriori modifiche alla presente disposizione. Infatti, con il D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, ha abrogato l'art. 3 della succitata legge del 13 ottobre 1975, n. 654, sostituendolo con l'art. 604 bis del codice penale.

Si precisa che il comma 3 bis dell'art. 3 della legge n. 654/1975 pare essere stato sostanzialmente sostituito dal comma 2 dell'art. 604 bis c.p.

Si ritiene inoltre applicabile anche la norma contenuta all'ultimo comma dell'art. 604 bis c.p., qualora i reati ivi disciplinati siano commessi da enti o loro unità organizzative. La disposizione disciplina la specifica fattispecie di propaganda, istigazione e incitamento - commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione - fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

L'applicabilità, nel caso concreto, di tale norma sarà oggetto di valutazione di competenti Professionisti.

In generale, si specifica che i delitti a cui si fa dunque rimando all'art. 25-terdecies del d.lgs. 231/2001 puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

|  |  |
|--|--|
|  | - Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

La norma quindi punisce primariamente tutte le imprese e le società che svolgono abitualmente e regolarmente, con una certa organizzazione di mezzi, le attività illecite su indicate.

Nell’ottica di una maggior tutela della Società, si è ritenuto necessario dare concreta attuazione alle suddette modifiche normative, implementando il Codice Etico della Società con alcuni principi ispiratori, che possano fungere da guida nello svolgimento delle attività quotidiane, ed ai quali, in questa sede, si rimanda.

#### 1.4.8 LEGGE 30/11/2017 N. 179 (G.U. 14/12/2017) SUL C.D. “WHISTLEBLOWING” E LE CONSEGUENZE SUL MODELLO 231


Il 29 dicembre 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge n. 179 del 30 novembre 2017, disciplinante il c.d “Whistleblowing”. La legge ha scopo di proteggere e tutelare tutti i lavoratori che denuncino la commissione di gravi illeciti nell’ambiente di lavoro, dal rischio di subire ritorsioni o addirittura di perdere il proprio posto di lavoro a causa della denuncia.

La Legge modifica in modo rilevante l’art. 6 del D.lgs. 231/2001, che, al comma 2-bis, ora stabilisce che i Modelli debbano prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e subordinati di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

I commi 2-ter e 2-quater dell’art. 6, come modificato dalla legge n. 179 del 30 novembre 2017, stabiliscono inoltre:

- a) L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
- b) Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

|  |  |
|--|--|
|  | - Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

## 2. Dati della Società

### 2.1 DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ E SEDI

|                      |   |
|----------------------|---|
| Denominazione        | UNISMART PADOVA ENTERPRISE S.R.L.                 |
| Sede legale          | Padova (PD), Via VIII Febbraio 1848, n. 2 - 35122 |
| Codice Fiscale/P.IVA | 49830002840                                       |
| Durata               | 31/12/2099  |

La Società ha la propria sede operativa in via Niccolò Tommaseo, n. 77, Padova – 35131.

### 2.2 FORMA GIURIDICA: SOCIETÀ IN-HOUSE PROVIDER

Ai sensi dell'articolo 1 dell'Atto Costitutivo, è costituita una Società a responsabilità limitata unipersonale, con unico Socio l'Università degli Studi di Padova.


Unismart è dunque qualificabile come società a partecipazione pubblica ed in quanto tale è soggetta all'applicazione del decreto legislativo 175/2016 e ss.mm.ii., ovvero il testo unico delle società a partecipazione pubblica. Va evidenziato come, l'articolo 4 del decreto stabilisca che le pubbliche amministrazioni non possono istituire società che non siano strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali e va altresì sottolineato come, al comma 2, il medesimo articolo stabilisca precisamente in quali limitate materie debbano operare tali società. Posto che l'oggetto sociale della Società risulta qualificabile come autoproduzione di servizi strumentali per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Università, la costituzione della Società risulta ammissibile e lecita.

Va inoltre specificato che la Società è qualificabile come società *in house provider* e, in quanto tale, deve rispettare le normative di settore, e precisamente la folta serie di direttive europee approvate nel corso del 2014<sup>13</sup>. Per completezza e chiarezza vengono di seguito descritti gli elementi necessari affinché un soggetto possa classificarsi come *in house provider* rispetto all'amministrazione socia.

In primo luogo, è necessario che l'amministrazione socia eserciti, rispetto al soggetto partecipato, un controllo analogo a quello che la stessa amministrazione è in grado di esercitare rispetto ai propri uffici e servizi. Detta situazione può dirsi verificata nel caso in cui un'amministrazione aggiudicatrice eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. È questo il caso di Unismart, le cui linee strategiche vengono regolarmente determinate dall'Università degli Studi di Padova.

Il secondo requisito integrante la nozione di *in house providing* consiste nello svolgimento, da parte del soggetto *in house*, della parte più importante della propria attività in favore dell'amministrazione controllante. Possono qualificarsi come *in house* quei soggetti che effettuino più dell'80% delle attività nello svolgimento

<sup>13</sup>Per la definizione di *in house providing*, si veda in particolare, l'art. 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici che sostituirà la direttiva 2004/18/CE, approvata dal Parlamento europeo il 15 gennaio 2014, n. 24; l'art. 28 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali che sostituirà la direttiva 2004/17/CE, approvata dal Parlamento europeo il 15 gennaio 2014, n. 25; l'art. 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, approvata dal Parlamento europeo il 15 gennaio 2014, n. 23. Si veda, inoltre, l'art. 5 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016.

|  |  |
|--|--|
|  | – Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

dei compiti ad essi affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante, ma anche da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice (*in house* c.d. orizzontale). La totalità delle attività di Unismart sono svolte a favore dell'Università degli Studi di Padova, considerando che l'obiettivo di Unismart è quello di valorizzare le competenze presenti all'interno dell'Università, coinvolgendoli in progetti di ricerca a favore delle imprese. Oltre a questo, la valorizzazione dei brevetti depositati dall'Università, costituisce un'importante attività svolta da Unismart a favore della medesima.

Da ultimo, il requisito della partecipazione pubblica totalitaria – un tempo previsto dalla giurisprudenza come elemento imprescindibile – che invece trova oggi temperamento in forza di una peculiare ed espressa eccezione. La partecipazione di capitali privati non esclude più la qualifica di *in house provider*, ove da tale partecipazione non discenda un potere di controllo o di veto, che si traduca nell'esercizio di un'influenza determinante sulla persona giuridica da parte dello stesso soggetto privato. Unismart di fatto è una società partecipata al cento per cento dall'Università degli Studi di Padova, che risulta essere l'unico socio della medesima; dunque il requisito della partecipazione pubblica totalitaria o predominante è evidentemente rispettato.

### 2.3 CORRUZIONE E TRASPARENZA: LA NORMATIVA APPLICABILE

Unismart, data la qualificazione giuridica, è soggetta sia alla normativa di cui al presente Modello, ovvero il d.lgs. 231/2001, sia all'applicazione della l. 190/2012 in tema di "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché alla normativa di cui d.lgs. 33/2013, in tema di accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.


L'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha emanato delle linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per gli enti privati che sono partecipati e/o controllati dalla Pubblica Amministrazione. Le ultime linee guida sono state approvate l'8 Novembre 2017 con delibera n. 1134.

Ai fini del presente Modello, essendo Unismart una società totalmente partecipata da un soggetto pubblico, il concetto di corruzione dovrà necessariamente essere valutato sulla base della disciplina prevista per gli enti pubblici. Ne deriva che, rilevano non solo le ipotesi di reati corruttivi previsti nel d.lgs. 231/2001, ma tutti quei comportamenti che possono comportare un danno alla pubblica amministrazione perché derivanti da fatti commissivi o omissivi che sono contrari al buon andamento e all'imparzialità della Pubblica Amministrazione, Ciò significa che la valutazione del rischio di reato dovrà tener conto di tutti i comportamenti che possono integrare la corruzione, sia dal lato attivo che passivo, e non soltanto delle specifiche ipotesi di reato inserite nel d.lgs. 231/2001. L'interesse pubblico invero, comporta l'allargamento del novero dei comportamenti rilevanti, i quali andranno valutati e troveranno le misure di prevenzione nei relativi protocolli.

Si ritiene infatti che i processi decisionali rilevanti ai fini dell'anti-corruzione siano quelli relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, al personale, ai flussi passivi con particolare riferimento agli affidamenti esterni, e agli omaggi/dazioni nei confronti degli amministratori e dei dipendenti di Unismart.

A tal fine, pare utile inserire, all'interno del Codice Etico, le previsioni in tema di anticorruzione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Ai fini dell'applicazione della normativa anticorruzione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dovrà procedere alla redazione di una sezione del Modello, denominata "anticorruzione",

|  |  |
|--|--|
|  | – Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

nella quale inserire la propria valutazione del rischio e i presidi per minimizzare il rischio di commissione di determinati comportamenti. Tale sezione dovrà altresì indicare le incompatibilità e le inconfiribilità previste dal d.lgs. 39/2013.

Per quanto concerne la normativa in tema di trasparenza, Unismart è destinataria degli adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013, il quale, oltre a prevedere l'obbligo di pubblicazione, l'accesso civico generalizzato.

## 3. Descrizione dell'attività

### 3.1 OGGETTO SOCIALE COME DA STATUTO

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto:

“La società realizza le finalità istituzionali del socio, con particolare riferimento agli artt. 64, 65, 70 e 71 dello Statuto dell'Università.

La società ha per oggetto il trasferimento delle conoscenze tramite la promozione delle competenze scientifico-tecnologiche dell'Università e in generale lo sviluppo dei rapporti tra l'Università e l'esterno, l'attività di ricerca e consulenza avvalendosi, ove possibile, di collaborazioni con l'Università ai fini dell'attività di gestione di progetti (project management).

In particolare, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, svolgerà attività di marketing delle competenze dei dipartimenti universitari, di ricerca proattiva di clienti e negoziazione delle migliori condizioni per contratti di ricerca, di licensing della proprietà intellettuale, di inserimento dei dipartimenti dell'Università nelle reti nazionali ed internazionali per la partecipazione a progetti di ricerca finanziata, di produzione e vendita di prototipi.

La società potrà inoltre operare quale ente strumentale dell'Università collaborando all'espletamento di tutte le sue altre attività istituzionali, anche nel campo della formazione e della gestione dei servizi.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari connesse alle attività principali, costituire e partecipare alla costituzione, e/o assumere partecipazioni, in società, consorzi, enti ed imprese in genere la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse, effettuare attività di fund raising; il tutto sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale e comunque come attività non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, né rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dal Decreto Legislativo n. 385/1993 e con esclusione delle attività di cui al D. Lgs. n. 58/1998. La società potrà inoltre concedere garanzie reali e personali in favore di terzi.

Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future, nazionali, regionali e comunitarie”.


### 3.2 ATTIVITÀ DI FATTO ESERCITATA DALLA SOCIETÀ

La sede legale e operativa della Società è in Padova, via Niccolò Tommaseo, n. 77 – 35131.

L'attività della Società consiste nella promozione delle competenze tecnico-scientifiche dell'Università ed in generale nello sviluppo dei rapporti tra l'Università e società, imprese ed altri enti economici.

In particolare, a titolo esemplificativo, le attività svolte dalla società sono:

- a) Promozione e marketing delle competenze dei vari dipartimenti dell'Università;
- b) Stipulazione di contratti di ricerca con le imprese interessate allo sviluppo di un particolare progetto;
- c) Cessione/vendita dei brevetti dell'Università di Padova alle società interessate;
- d) Corsi di formazione con docenti e ricercatori dell'Università a favore delle società interessate;

|  |  |
|--|--|
|  | – Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

- e) “*Innovation consulting*”: organizzazione di “idea contest” e di iniziative di “*job placement*”, con il coinvolgimento diretto degli studenti;
- f) Sviluppo, per mezzo dell’organizzazione di eventi di networking, di una Community di aziende che vogliano collaborare con l’Università.

## 4. Organizzazione Societaria

### 4.1 ORGANO AMMINISTRATIVO

L’Organo amministrativo della Società è l’Amministratore Unico.

Ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto (All. 1):

“La società è amministrata da un Organo Amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) i cui componenti devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti a sensi dell’art. 11 D.Lgs. 19.08.2016. n. 175”.

L’Amministratore Unico attualmente in carica è Lucio Antonello, nominato con l’Atto Costitutivo (All. 2), giusta la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Padova del 22 Marzo 2016. La carica ha durata per tre anni e può essere rinnovata.

Ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto spettano i seguenti poteri all’Amministratore:

“L’Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento dell’oggetto sociale, salvo eventuali limiti posti all’atto della nomina, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall’art. 2479 c.c. o dal presente statuto.

Deve in ogni caso essere autorizzato dall’Assemblea il compimento dei seguenti atti:


- a) atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari;
- b) trasferimento e/o affitto dell’azienda;
- c) rilascio di garanzie reali o personali;
- d) stipulazione di contratti che prevedono l’acquisto di partecipazioni in altre società;
- e) stipulazione di contratti di mutuo;
- f) acquisto di beni mobili registrati;
- g) assunzione di obbligazioni cambiarie, se non si tratti di normale regolamento di rapporti di affari;
- h) assunzione e/o licenziamenti del personale dipendente a tempo indeterminato;
- i) richiesta di affidamenti bancari;
- j) atti, anche di natura convenzionale, finalizzati ad attivare collaborazioni con Enti pubblici e privati che comportino scelte strategiche in relazione all’oggetto sociale”.

### 4.2 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

La rappresentanza legale della Società è affidata all’Amministratore Unico.

L’Amministratore Unico e rappresentante legale attualmente in carica è Lucio Antonello, nominato con l’Atto Costitutivo, in data 28 Aprile 2016 (All. 2).



|  |  |
|--|--|
|  | – Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

#### 4.3 ORGANI DELEGATI E PROCURATORI SPECIALI

L'art. 10 dello Statuto stabilisce che:

“L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore al quale potrà delegare alcuni poteri, d'intesa con l'Assemblea”.

Con atto del 10 maggio 2017 (All. 3) è stato nominato Direttore l'Ing. Stefano Carosio, a cui sono stati conferiti i seguenti poteri di rappresentanza della società:

- a) “Attuare i piani strategici, industriali, commerciali e finanziari della Società adottati dall'organo amministrativo, dettagliandone, ove necessario o richiesto, i contenuti e ponendo in essere ogni atto conseguente.
- b) Negoziare e concludere atti e contratti attivi e passivi connessi alle attività della società con imprese e/o con amministrazioni pubbliche, nazionali ed estere, nei limiti di un impegno, per ogni singola operazione, di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per i contratti attivi e di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) per i contratti passivi, con esclusione degli atti di cui all'art 10 V comma lett. j dello statuto.
- c) Rappresentare la Società in ogni operazione od atto di ordinaria amministrazione.
- d) Rappresentare la Società, in base alle istruzioni ricevute dall'Organo Amministrativo, negli organi delle associazioni e consorzi di imprese e più in generale curare i rapporti con enti di ricerca e di alta formazione, associazioni, consorzi ed imprese, i loro organi ed i loro soci, associati e consorziati.
- e) Gestire la Società in conformità alle indicazioni e deliberazioni dell'Organo Amministrativo, dando esecuzione a dette indicazioni e deliberazioni.
- f) Rappresentare la Società nei confronti di qualsiasi autorità amministrativa indipendente, effettuando sottoscrivendo ed inoltrando, in nome e per conto della società stessa, tutte le comunicazioni, dichiarazioni, chiarimenti e istanze che, per legge o volontariamente, dovessero essere fatte o avanzate.
- g) Rappresentare la Società avanti a qualunque ente pubblico o privato, ovvero qualunque autorità amministrativa in tutte le operazioni con detti enti, autorità, uffici e imprese, presentando istanze, atti, dichiarazioni e documenti, incassando e pagando somme, ottenendo e rilasciando valide quietanze e discarichi.
- h) Firmare e presentare alle competenti autorità domande, istanze, relazioni, memorie di relazione al rilascio e/o rinnovo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni, permessi.
- i) Amministrare il personale con espressa autorizzazione a compiere tutto quanto richiesto dalle disposizioni e normative in materia sindacale, assicurativa e previdenziale.
- j) Curare l'osservanza degli adempimenti fiscali cui la Società è tenuta quale sostituto di imposta, relativamente al personale dipendente con facoltà, tra l'altro, di sottoscrivere certificati, attestazioni e qualsivoglia atto.
- k) Compiere, avvalendosi di opportuna organizzazione, tutti gli atti necessari ad assicurare il completo rispetto di tutte le norme civili, penali ed amministrative vigenti in materia di sicurezza del lavoro, salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, igiene dell'ambiente di lavoro e prevenzione incendi, provvedendo, in via esclusiva ed in piena autonomia all'adempimento delle relative normative vigenti e curando altresì che le disposizioni impartite vengano eseguite attraverso le strutture dipendenti, e che queste siano costantemente aggiornate sotto il profilo tecnico e giuridico in base alla evoluzione della normativa in materia. In particolare, al fine di quanto precede, porre in atto tutti gli adempimenti prescritti con diligenza e tempestività sia in ambito interno (relativamente a dipendenti, macchine d'ufficio, impianti, strutture e fabbricati), sia nei confronti di Amministrazioni ed Enti pubblici e privati. Provvedere, in via esclusiva ed in piena autonomia, ad adottare tutte le misure necessarie per la prevenzione della tutela della salute dei lavoratori, dei terzi e dell'ambiente che si rendono di volta in volta necessarie per l'adeguamento delle norme in materia, provvedendo affinché la struttura organizzativa aziendale si articoli in modo tale che ad ogni settore sia preposta persona idonea ad assicurare la piena osservanza delle norme di prevenzione e protezione ambientali. A tal fine al Direttore sono conferiti pieni poteri disciplinari nei confronti del personale per garantire l'osservanza delle norme di legge, compresa la facoltà di acquistare beni e di richiedere la prestazione di servizi appropriati per l'attuazione di quanto sopra detto, il tutto senza vincoli né limiti di spesa in quanto tenuti per l'integrale applicazione delle norme di legge, assumendo al riguardo la piena responsabilità ed ogni potere di rappresentanza legale della Società.
- l) Curare la gestione del personale, vigilando sull'applicazione delle disposizioni di legge vigenti ed *emanande*, in materia assicurativa, previdenziale, contributiva, sociale di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- m) Sottoscrivere richieste di notizie, informazioni e documenti, richieste di certificati ed attestazioni ad Enti pubblici, richieste di offerte ai fornitori, chiarimenti e solleciti ai medesimi.



– Rev. 00\_data 30.07.2018

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**  
**D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08**

- n) Essere identificato quale "datore di lavoro", affinché, con firma libera ed in piena autonomia nell'ambito dell'attività svolta provveda ad ogni determinazione ed iniziativa decisionale ed economica anche nell'ambito delle specifiche previsioni normative in tema di tutela dell'ambiente nonché di sicurezza ed igiene sul lavoro, potendo agire con le stesse prerogative dell'Amministratore Unico in sostituzione dello stesso quanto a funzioni e autonomia decisionale e patrimoniale; il tutto senza alcuna limitazione, in modo che il Direttore abbia da assumere poteri, compiti e responsabilità ricadenti in capo all'Amministratore unico secondo lo Statuto societario. Al Direttore vengono, pertanto, attribuite - in assoluta autonomia decisionale e di spesa - tutte le competenze relative all'individuazione delle scelte di alta direzione e indirizzo aziendale nelle materie sopra indicate e gli viene trasferita la titolarità del rapporto di lavoro, nonché la responsabilità dell'attività produttiva ed il compito di occuparsi (eventualmente, ove lo ritenga, anche a mezzo di idonei delegati) di tutte le problematiche inerenti o correlate al perseguimento degli obiettivi aziendali in tema di tutela dell'ambiente e di sicurezza ed igiene sul lavoro. Il Direttore, in qualità di "datore di lavoro" e "responsabile della tutela dell'ambiente", dovrà comunque assicurare, anche per il futuro, la corretta applicazione di tutte le norme di legge emanate ed emanande negli ambiti di operatività previsti e il pieno rispetto di tutte le disposizioni, circolari, provvedimenti e regolamenti di attuazione. Il Direttore dovrà, inoltre, tenersi costantemente aggiornata in ordine all'emanazione di nuove disposizioni nelle materie affidate, così come in ordine alle migliori tecniche disponibili da applicarsi, secondo quanto previsto dalla legge. Per il miglior espletamento dell'incarico il Direttore potrà avvalersi della collaborazione di consulenti nonché dell'opera di preposti e del personale subordinato in genere, anche attraverso la emanazione di circolari e disposizioni interne, nell'ambito di una coordinata attività di organizzazione e attuazione delle misure di sicurezza normativamente previste, svolgendo tuttavia una sistematica vigilanza sul loro effettivo e corretto esercizio. Il Direttore potrà altresì, in qualità di "datore di lavoro" e "responsabile per la tutela dell'ambiente", delegare gli adempimenti gestionali nelle materie di sua competenza, con il solo limite delle scelte di alta direzione e/o indirizzo aziendale e degli obblighi che la legge ritiene - quanto alla materia della sicurezza ed igiene sul lavoro - indelegabili a un soggetto diverso dal "datore di lavoro originario". In particolare si fa riferimento ai limiti che l'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 pone alla delega di funzioni: valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento (art. 17, comma 1, lett. a) e art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008); designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17, comma 1, lett. B) e art. 31 D.Lgs. n. 81/2008).
- o) Per la realizzazione delle funzioni sopra indicate verrà garantito, nell'ambito di ogni bilancio aziendale, un adeguato budget - alla cui redazione contribuirà il Direttore anche in qualità di "datore di lavoro" e "responsabile per la tutela dell'ambiente" - da gestire secondo le procedure aziendali, fermi restando il dovere e la possibilità di disporre acquisti e spese anche oltre il limite prefissato ogni qualvolta, in materia di sicurezza del lavoro, di tutela ambientale e di sicurezza dei terzi, ne ravvisi la necessità e l'urgenza. La priorità di esecuzione degli interventi è rimessa alla determinazione del Direttore. Nella sua qualità di "datore di lavoro", gli vengono altresì attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione connessi alla ulteriore qualifica rivestita e inerenti, in generale, alla gestione della corrispondenza relativa agli atti di propria competenza, alla sottoscrizione degli atti necessari all'ottenimento e al rilascio di autorizzazioni, permessi, proroghe, dilazioni e concessioni, alla sottoscrizione di attestazioni, certificazioni, diffide verbali e altri simili atti, all'applicazione di provvedimenti disciplinari previsti dal C.C.N.L., alla tutela della privacy dei lavoratori nonché, comunque, in generale, tutti i poteri relativi all'integrale gestione dei rapporti di lavoro in essere.
- p) Stipulare e risolvere contratti di consulenza e di collaborazione con scadenza entro 12 (dodici) mesi o, se pluriennali, revocabili ogni anno senza penali di sorta, entro un limite massimo annuo per consulente di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).
- q) Nominare agenti e altri ausiliari di commercio, sia in Italia che all'estero, e stipulare i relativi contratti, con il potere di determinare la misura delle provvigioni, purché nella media del mercato.
- r) Supervisionare il corretto e regolare svolgimento delle attività di rilevazione contabile e di quanto necessario ai fini della predisposizione da parte dell'Organo Amministrativo dei bilanci previsionali e consuntivi della Società, del bilancio annuale e delle situazioni economico-patrimoniali infrannuali.
- s) Incassare rimborsi ed interessi, rilasciando quietanze, svolgere pratiche relative a qualsiasi tipo di tasse, imposte, dirette e indirette e contributi.
- t) Operare su conti correnti bancari e postali, depositi titoli già aperti presso qualsiasi banca, per le finalità connesse alla gestione degli affari correnti, nei limiti dei fidi concessi alla società.
- u) Accettare e girare assegni bancari, vagli cambiari, tratte ed altri titoli di credito all'ordine e al portatore, ma solo ai fini del relativo deposito sui conti correnti bancari della società.
- v) Compiere tutte le operazioni inerenti alle cassette di sicurezza, da costituire o estinguere presso istituti di credito, rilasciando ai medesimi ampio scarico di responsabilità al riguardo.
- w) Emettere assegni bancari, richiedere assegni circolari, effettuare disposizioni di pagamento, eseguire bonifici bancari, nell'ambito delle proprie deleghe o in ottemperanza alle delibere dell'Organo Amministrativo, e comunque nei limiti dei fidi concessi alla società.





– Rev. 00\_data 30.07.2018

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**  
**D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08**

- x) Effettuare qualunque pagamento necessario per la gestione ordinaria e corrente della società con particolare riguardo ai pagamenti dovuti a favore di dipendenti, fornitori, enti previdenziali ed assicurativi, amministrazione finanziaria, amministrazioni locali e pubbliche in genere.
- y) Stipulare e risolvere contratti con fornitori relativamente all'acquisto di beni materiali e immateriali, prodotti ed ogni altro bene mobile non registrato e servizi in genere, anche strumentali, destinati specificamente all'esercizio dell'attività aziendale, per importi non superiori ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), per singola operazione.
- z) Accettare ordini e concordare, definire e stipulare contratti attivi di servizi e vendita di beni materiali e immateriali della Società per importi non superiori ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), per singola operazione.
- aa) Stipulare, modificare e risolvere contratti di locazione passiva non ultra novennali di immobili, autoveicoli, o altri beni mobili per importi non superiori ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), per singola operazione.
- bb) Stipulare e sottoscrivere contratti di fornitura e somministrazione per ogni genere di utenza.
- cc) Stipulare e rinnovare polizze assicurative (ivi incluse quelle contro i danni, per la responsabilità civile, etc.) fissando i relativi massimali, il cui premio annuo non sia superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) su base annua".

Con atto del 03 Febbraio 2017 (All. 4), l'Amministratore Unico ha inoltre provveduto a dotare Riccardo Maistrello di una delega di funzione, che gli consente di:

- 1) "Finalizzare proposte commerciali, contratti ed altri accordi per servizi da effettuare, in coerenza con le direttive comunicate dalla società, per importi non superiori a EUR 10.000/cad. per l'adesione alla comunità di innovazione tecnologica di Smart Unipd srl e/o fornitura di singoli servizi di promozione e valorizzazione della ricerca universitaria ricompresi nell'offerta commerciale della società e a sottoscrivere, in nome di Smart Unipd Srl, le relative proposte e/o contratti.
- 2) Sottoscrivere in nome di Smart Unipd srl ordini di acquisto, contratti ed altri accordi per acquisto di beni e servizi per importi non superiori a EUR 200/cad. per esigenze funzionali all'ordinaria amministrazione della società, anche utilizzando la carta di credito prepagata aziendale".

#### 4.4 ORGANI SOCIALI DI CONTROLLO

L'articolo 12 dello Statuto stabilisce:

"La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria e trova applicazione l'articolo 2477 c.c. Il compenso per l'Organo di Controllo è stabilito dall'Assemblea."

Con la delibera dell'Assemblea del 10 maggio 2017, è stato nominato come Sindaco Unico e Revisore Legale dei Conti il Dott. Roberto Breda, nato a Padova (PD) il 18 agosto 1962, domiciliato in Padova Galleria Berchet n. 4, C.F. BRD RRT 62M18 G224P, iscritto al registro dei revisori legali al n. 8074, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.

#### 4.5 ORGANIGRAMMA ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

**SOCIO UNICO (Art. 1 dello Statuto)**

Università degli Studi di Padova<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Corrente in Padova – 35122, Via 8 Febbraio 1848, n. 2.

AMMINISTRATORE UNICO (Art. 10 dello Statuto)


Lucio Antonello


## 5. Struttura aziendale

### 5.1 PERSONALE OCCUPATO NELLA SOCIETÀ

Il personale occupato dalla Società conta attualmente n. 4 dipendenti e n. 1 collaboratore esterno.

### 5.2 ORGANIGRAMMA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



|  |  |
|--|--|
|  | – Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

## 6. Storia dell’Impresa

### 6.1 LA STORIA

Unismart è una giovane società in *house providing*, nata nel 2016 in seno all’Università degli Studi di Padova, con lo scopo di promuovere le competenze e l’attività di ricerca dei ben 32 Dipartimenti dell’Università e dei suoi 60.000 studenti.

Nel primo anno, la gestione societaria è stata concentrata sulla presentazione delle attività e dei servizi della Società alle imprese e ai dipartimenti universitari, al fine di arricchire il portafoglio di contatti della stessa ed aumentare le possibilità di concludere contratti per progetti di ricerca e per la cessione dei brevetti dell’Università.

La Società ha inoltre provveduto a creare una Community che riunisce le imprese e le società interessate a sviluppare rapporti proficui di collaborazione con l’Università, con lo scopo di affrontare, assieme ai *team* di docenti e di ricercatori, problematiche e criticità tecniche in seno alle aziende stesse, e/o di implementare progetti di innovazione e ricerca per il loro sviluppo.

Diverse società si sono negli ultimi mesi rivolte ad Unismart per progetti di ricerca, attività di formazione, consulenze e per l’organizzazione di iniziative di *idea contest* e *job placement*.

### 6.2 POLITICA STRATEGICA D’IMPRESA E MODELLO 231 INTEGRATO

L’Organo dirigente attesta che la politica d’impresa della Società è volta alla realizzazione dell’oggetto sociale mediante una gestione trasparente e corretta delle attività, ispirata ed attenta al rispetto di tutte le norme giuridiche vigenti, oltre che ai principi fondamentali di etica degli affari.


Una tale politica d’impresa, idonea a garantire un’immagine di serietà ed affidabilità della Società sul mercato nazionale ed internazionale, può essere realizzata solo attraverso una fattiva collaborazione di tutti i soggetti che operano all’interno della stessa e per suo conto, a partire dai soggetti di vertice, per arrivare a ciascun dipendente, prestatore di lavoro e collaboratore esterno.

L’Organo dirigente intende pertanto dotare la Società di un’organizzazione in grado di instaurare all’interno della propria struttura una solida “cultura” della legalità e della trasparenza, implementando sistemi di controllo sulla conformità dei comportamenti tenuti e di strumenti sanzionatori per imporre a ciascun soggetto di adeguarsi alla politica d’impresa.

L’Organo dirigente intende altresì divulgare la propria politica, rendendo noto, all’interno ed all’esterno della Società, il fatto che la stessa condanna ogni comportamento, a qualsiasi fine posto in essere, che possa costituire violazione a norme di legge e regolamentari o comunque che possa porsi in conflitto con i principi di sana, corretta e trasparente gestione dell’attività.

L’Organo dirigente ritiene inoltre che la gestione strategica dell’impresa non possa prescindere da un’organizzazione che vigili concretamente sui rischi della non corretta applicazione delle norme vigenti, soprattutto in un’ottica di prevenzione per i rischi che possono incidere sull’organizzazione della struttura societaria, sulla gestione nella legalità delle varie attività dirette alla realizzazione dell’oggetto sociale.

Il rischio reato è un fattore di grave pericolo non solo per i costi imprevisi, spesso assai elevati, ma in quanto causa di responsabilità per amministratori, dipendenti e spesso anche per i collaboratori tecnico-professionali sia sul piano economico-civile, sia sul più gravoso piano della responsabilità penale.

|  |  |
|--|--|
|  | – Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

Sono note le conseguenze negative anche per l'impresa sia per la responsabilità civile solidale, sia per le conseguenze indirette dovute a procedimenti penali, sequestri ed altre misure cautelari, che in ogni caso comportano un danno all'immagine dell'impresa.

L'entrata in vigore del D.lgs. 231/01 ha poi mutato l'orizzonte, introducendo una nuova forma di responsabilità definita "amministrativa" che, pur presentandosi con numerosi connotati di sostanza e procedura penalistica, nella realtà giuridica è un "*tertium genus*", una vera e propria responsabilità diretta ed autonoma della Società per colpa di organizzazione. Quest'ultima infatti ne risponde con il proprio capitale sociale in aggiunta ed indipendentemente dalla responsabilità penale e/o civile dei propri soggetti apicali e dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza per il reato presupposto che sia stato tentato o consumato.

In considerazione della previsione normativa, art. 45 D.lgs. 231/01, che fin dalla fase delle indagini preliminari permette al Pubblico Ministero di richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste all'art. 9, si rende necessario valutare con attenzione le probabilità che nell'esercizio delle attività possano essere commessi reati presupposto inclusi nel D.lgs. 231/01, soprattutto dopo l'ingresso dei reati colposi connessi ad inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro D.lgs. 81/08.


Appare opportuno provvedere alla salvaguardia della Società dalle ripercussioni che la medesima potrebbe subire dall'applicazione di misure cautelari interdittive nel caso di commissione dei reati presupposto, per le conseguenze gravi sulla prosecuzione dell'attività di impresa, senza dimenticare le responsabilità penali a carico delle persone fisiche che commettono il reato.

L'Organo dirigente è a conoscenza che l'adozione del Modello 231 integrato non è un obbligo di legge per la Società, ma un "onere", essendo data facoltà all'Organo dirigente stesso, quindi al soggetto di vertice che ne ha i poteri, di adottarlo e di darne attuazione secondo norma, per poterne trarre i molti effetti utili. Infatti, il Decreto legislativo nell'intenzione del legislatore delegato, come si evince dalla stessa Relazione Ministeriale, tende a costituire un "*monito*" indirizzato alla Società.

L'Organo dirigente ritiene che tra i compiti propri dell'Amministratore Unico disciplinati dal Codice Civile rientri espressamente anche quello di valutare se dotare o meno la Società del Modello 231 integrato e quindi successivamente di procedere alla formalizzazione ed attuazione dei protocolli di prevenzione del Modello.

L'Organo dirigente ritiene altresì essenziale dare applicazione alla normativa ed attuare il Modello di Organizzazione e Gestione integrato con l'art. 30 D.lgs. 81/08, con relativo programma di implementazione continua adeguato all'attualità dell'andamento e sviluppo delle attività dell'impresa, disponendo di attuare nel tempo le eventuali ulteriori integrazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito di nuove disposizioni normative in materia o variazione dei rischi reato nell'impresa.

L'Organo dirigente ha ritenuto il Modello 231 Integrato, il migliore strumento di Organizzazione e di Gestione nel quale formalizzare la propria politica d'impresa, perseguendo le finalità della massima informazione e formazione *ad hoc* di tutti i soggetti che operano per la Società ed altresì per curare i rapporti con i collaboratori esterni in un'ottica di "cultura" della legalità. Il Modello 231 Integrato è pertanto considerato uno strumento utile per poter controllare il rispetto di tale politica, assicurandone l'effettiva attuazione, anche attraverso la previsione di sanzioni per i comportamenti difformi rispetto ai protocolli per la prevenzione dei reati presupposto che costituisce l'obiettivo del Modello 231 Integrato.

|  |  |
|--|--|
|  | – Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |


## 7. Fonti normative

### 7.1 LE FONTI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA


- **Convenzione di Bruxelles 26/7/95**, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea
- **Convenzione di Bruxelles 26/5/97**, sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri
- **Convenzione OCSE del 17/12/97**, sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali
- **Convenzione e Protocolli delle Nazioni Unite**, contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15/11/2000 ed il 31/05/2001, ratificati con Legge n. 146 del 2006
- **Convenzione delle Nazioni Unite**, contro la Corruzione Merida del 2003, ratificata con Legge n. 116 del 2009.
- **Convenzione del Consiglio d'Europa**, sulla criminalità informatica redatta a Budapest nel novembre 2006
- **Convenzione del Consiglio d'Europa**, sulla prevenzione del terrorismo firmata a Varsavia nel 2005
- **Foreign Corrupt Practices Act**, (di seguito "FCPA") del 1997 (con le successive modifiche apportate nel 1988 e nel 1998)
- **Bribery Act**, una legge anti-corruzione che si applica ad Enti e Società ("*commercial organizations*") inglesi operanti sia all'interno sia fuori dal Regno Unito e agli Enti e Società non inglesi che svolgono attività, o parte delle attività, nel Regno Unito.

### 7.2 LE FONTI NAZIONALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA

- **L. 300/2000 art. 11**, (Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli Enti privi di personalità giuridica)
- **D.lgs. 231/2001**, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni
- **Codice Civile Libro V Titolo V capo IV c.c.**, Delle Società
- **L. 409/2001**, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro
- **D.lgs. 61/2002**, Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le Società commerciali, a norma dell'art. 11 della Legge 3 ottobre 2001 n. 366
- **D.lgs. 6/2003**, Riforma organica della disciplina delle Società di capitali e Società cooperative, in attuazione della Legge 3 ottobre 2001, n. 366
- **L. 7/2003**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
- **L. 228/2003**, Misure contro la tratta di persone

|  |  |
|--|--|
|  | - Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

- **D.lgs. 310/2004**, Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia
- **L. 62/2005**, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Legge Comunitaria 2004
- **L. 38/2006**, Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet
- **L. 146/2006**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001
- **D.lgs. 152/2006 art. 137**, Tutela delle acque
- **D.lgs. 152/2006 art. 256, 258, 259 e 260**, Gestione dei rifiuti
- **D.lgs. 152/2006 art. 257**, Bonifica dei siti inquinati
- **D.lgs. 152/2006 art. 279**, Tutela dell'aria
- **L. 549/1993 e ss. mm. ii.**, Tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
- **D.lgs. 231/2007**, Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione
- **D.lgs. n. 162 del 10 agosto 2007**, e ss. mm. ii. Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
- **L. 48/2008**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
- **D.lgs. 81/2008 art. 2 lett. dd)**, Definizione di "Modello di Organizzazione e di Gestione"
- **D.lgs. 81/2008 art. 300**, Modifiche al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- **D.lgs. 81/2008 art. 30**, Modelli di Organizzazione e di Gestione
- **D.lgs. 81/2008 art. 16**, Delega di funzioni
- **L. 94/2009**, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
- **L. 99/2009**, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia
- **L. 116/2009**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale
- **L. 121/2011**, Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni
- **L. 183/2011**, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)

|  |  |
|--|--|
|  | - Rev. 00_data 30.07.2018  |
|  | <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b><br><b>D.Lgs. 231/01 – art. 30 D.Lgs. 81/08</b> |

- **D.lgs. 109/2012**, Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- **L. 190/2012**, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione
- **DPR 27 gennaio 2012, n. 43**, Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra **L. 186/2014**, Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di Autoriciclaggio
- **L. 68/2015**, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente
- **L. 69/2015**, Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio
- **L. 38/2017**, rubricata "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"
- **L. 161/2017**, Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega la governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate
- **L. 167/2017**, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017
- **L. 179/2017**, Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato
- **D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21**, Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103
- **Linee guida Confindustria** approvate il 7 marzo 2002 ed aggiornate a marzo 2014
- **Sentenze ed ordinanze della magistratura pubblicate.**